SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI

Art. 23

I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati in guisa da escludere Ogni possibilita' del loro uso come materie alimentari.

Versione in vigore dal 1 settembre 1889, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sull'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti
Estremi	Legge 11 luglio 1889, n. 6212
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1889

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sull-applicazione-della-tassa-di-fabbricazione-degli-spiriti/art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it